



COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

ORD. N. 256
prot.21937 del 12/12/03

IL SINDACO

PREMESSO

CHE l'intero territorio del Comune di Bacoli, per le sue caratteristiche geomorfologiche e, soprattutto, per la presenza di un rilevantissimo patrimonio storico, archeologico nonché ambientale e paesaggistico, si presenta come un'area ricca di siti che – pur rientrando talvolta in ambiti proprietari privati – sono da considerarsi vere e proprie “bellezze naturali” e pertanto oggetto di un notevole interesse di natura pubblicistica, che trascende il regime giuridico del bene stesso;

CHE per “bellezze naturali” si intendono:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono – nel genere – per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come veri e propri quadri naturali, come pure quei punti di visuale o di belvedere, accessibili e fruibili da parte del pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

PRESO ATTO

CHE, sul territorio del Comune, la godibilità e la fruibilità di detti beni – pure oggetto di una forte tutela pubblicistica – sono, in alcuni casi, fortemente limitate o, addirittura, impedita da strutture murarie o altre barriere architettoniche, che, concepite quali elementi di protezione della proprietà privata, si pongono in evidente contrasto con la normativa in materia di protezione delle bellezze naturali, nonché con la disciplina urbanistica ed edilizia;

RIBADITO

CHE il territorio del Comune di Bacoli, peraltro inserito nel Piano Paesistico dei Campi Flegrei, è sottoposto ad una legislazione notevolmente vincolistica, anche per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, nell'ambito del quale rientrano le bellezze panoramiche;

RITENUTO,

alla luce di un primo monitoraggio del territorio, doversi procedere a dettare disposizioni tendenti al recupero e/o alla tutela della fruibilità delle bellezze panoramiche, delle ville e dei giardini, ancorché ricadenti in compendi immobiliari privati, purché confinanti o frontisti di strade pubbliche (comunali o provinciali) e conseguentemente accessibili – almeno sotto il profilo della visuale – da parte del pubblico;

VISTO

il decreto legislativo n.490 del 1999, con il quale è stato emanato il testo unico di riordino della materia ambientale;

VISTO

il D.P.R.6 giugno 2001, n.380;

VISTA

la Legge Regionale del 28.11.2001,n.19;

VISTO

il Piano territoriale paesistico –ambientale dei Campi Flegrei, vigente sul territorio;

VISTO

il vigente Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare l'art.43, comma 2;

VISTO

l'art.50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

1) I proprietari o possessori di beni immobili, situati nell'ambito del territorio comunale, che intendono procedere alla posa in opera di recinzioni di terreni e giardini, aventi la caratteristica di essere esposte, in tutto o in parte, alla pubblica visuale, sono tenuti a conformarsi tassativamente alle prescrizioni dettate dal Piano Territoriale Paesistico in materia ambientale e paesaggistica. A tal fine, dovranno produrre apposita istanza e progetto al Comune di Bacoli, Settore XII - Programmazione e gestione del territorio - per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge.

A detta procedura sono tenuti a conformarsi anche i proprietari o possessori di immobili, - situati nell'ambito del territorio comunale -, caratterizzati da recinzioni difformi dalle suindicate disposizioni regolamentari urbanistiche;

2) E' vietato abbandonare o depositare, nei terreni o giardini, oggetti, beni e materiale di qualsiasi genere, estranei alla destinazione naturale dell'area;

3) IL SETTORE XII – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, per quanto di competenza è incaricato di porre in essere tutti gli atti successivi e conseguenti, sia in ordine alla definizione delle caratteristiche e dimensioni delle recinzioni e dei muri, sia in ordine al modello ed alla tipologia delle cancellate, in conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed in collaborazione con le competenti Soprintendenze. In merito, il Settore competente, previa istruttoria di rito sul progetto presentato, rilascerà l'autorizzazione prevista dall'art.151 del D.Lgs.n.490/99, sia in relazione alle nuove opere che a quelle oggetto di adeguamento alle presenti prescrizioni;

4) IL COMANDO DI P.M. è incaricato di assicurare l'esatta osservanza della presente ordinanza, così come integrata dalla disciplina di dettaglio, predisposta dagli Organi tecnici;

5) I contravventori, in conformità a quanto previsto dall'art.88 del vigente statuto comunale sono puniti con la sanzione amministrativa da €500,00 a €3.000,00 e, in caso di recidiva, al doppio della somma precedentemente liquidata. In caso di persistente inottemperanza si provvederà alla rimozione, in danno del contravventore, delle cose illegittimamente poste in opera o depositate nei suddetti siti, nonché ad attuare, a spese dei proprietari o possessori degli immobili, le recinzioni in conformità delle previste caratteristiche;

6) Pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e all'Albo Pretorio del Comune.

7) La presente ordinanza entra in vigore a partire dall'01.06.2004, allo scopo di consentire ai Cittadini di conformarsi alle impartite direttive.

Dalla Casa Comunale, li _____

IL SINDACO
Avv. Antonio Coppola